

Art. 1 – Comune di Cologne

1. Il Comune di Cologne, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della legge e del presente Statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Cologne comprende la parte del suolo nazionale, delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il Comune di Cologne riconosce la propria appartenenza alla realtà storico geografica della Franciacorta. Ad essa fa costante riferimento nell'esercizio delle proprie funzioni di protezione delle risorse ambientali e naturali che la caratterizzano, e di programmazione di un ordinato sviluppo del territorio.

3. All'interno del territorio del Comune di Cologne non è consentito l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

4. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 3 – Principi generali e finalità

1. Il Comune, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione della Repubblica ed avvalendosi della sua autonomia politica e normativa.

4. Il Comune sostiene e valorizza la funzione educativa svolta dalle famiglie, dalle istituzioni e dalle associazioni pubbliche e private operanti sul territorio, e l'azione svolta dal volontariato sociale.

5. Il Comune pratica una politica di integrazione tra cittadini e persone di diversa realtà etnica culturale sociale nel territorio.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, con particolare riferimento alla difesa e valorizzazione del Montorfano.

c) la promozione della pari opportunità tra donne e uomini, con particolare riferimento a tutti gli organismi istituzionali.

7. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 – Tutela della salute e assistenza scolastica

1. Il Comune fa propria la definizione di salute dell'O.M.S. secondo la quale «Per salute si intende non semplicemente l'assenza di malattie ma uno stato di armonico e funzionale equilibrio somatico e psichico, in un processo di dinamica e corretta integrazione dell'individuo nel suo ambiente sociale».

2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute: attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

3. Il Comune opera per la prevenzione di ogni forma di disagio e per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e per lo sviluppo della qualità della vita.

4. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, o privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Art. 5 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e, anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio, provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

3. Il Comune fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli fra i popoli e ad operare al fine di consolidare la pace nel mondo.

4. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 6 – Sede comunale e Albo Pretorio

1. Il Comune ha la sua sede legale nel Palazzo comunale sito in piazza Garibaldi, n. 31.

2. Le adunanze degli organi elettivi si tengono nel palazzo comunale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, gli organi elettivi possono riunirsi anche in luoghi diversi nell'ambito del territorio comunale.

3. Nel palazzo comunale è allestito un Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 7 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Cologne e con lo stemma approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Nelle cerimonie ufficiali si può esibire il gonfalone comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone

per fini non istituzionali, sono vietati, salvo esplicita e motivata autorizzazione da parte della Giunta comunale.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 8 – Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Art. 9 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità.

2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale per garantire la quale sono forniti allo stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie da individuare e da utilizzare secondo le norme di apposito Regolamento.

3. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le loro dimissioni sono regolati dalla legge.

Art. 10 – Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita i poteri e le competenze attribuiti dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Alle definizioni delle linee programmatiche il Consiglio comunale partecipa nel momento in cui il Sindaco, entro trenta giorni dalla elezione, presenta tali linee programmatiche che devono essere approvate con deliberazione consiliare.

Alla verifica periodica delle linee programmatiche il Consiglio comunale partecipa con l'adozione di una specifica deliberazione da assumersi nella stessa seduta consiliare nella quale viene effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193 comma 2 del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da qui in poi denominato T.U.E.L..

All'eventuale adeguamento delle linee programmatiche il Consiglio comunale partecipa con l'adozione di una specifica deliberazione da assumersi all'occorrenza.

3. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto di quanto stabilito con il presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale, compreso il Sindaco.

4. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il coordinamento con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11 – Sessioni e convocazione

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

3. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e d'urgenza.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta. Nei tre giorni non sono compresi quello in cui viene recapitato l'ordine del giorno e quello in cui si tiene la seduta consiliare. Le sedute urgenti non possono essere convocate senza un anticipo di almeno ventiquattro ore.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale in sessione d'urgenza deve contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che la giustificano riferiti a ciascun singolo punto previsto dall'ordine del giorno della seduta.

6. Qualora una sessione ordinaria sia stata dichiarata deserta per mancanza di numero legale, la stessa, se non viene modificato l'ordine del giorno, può essere riconvocata come seduta d'urgenza e, quindi, con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare in ciascuna seduta consiliare e la proposta di deliberazione da adottare devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali negli stessi termini minimi previsti per la convocazione della seduta.

8. Salvo quanto previsto dal precedente comma 6, non possono essere convocate d'urgenza le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione per l'approvazione:

a) del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;

b) del conto consuntivo;

c) dello Statuto o sue modifiche ed integrazioni;

d) dei regolamenti o loro modifiche ed integrazioni;

e) della dichiarazione di decadenza di un consigliere comunale;

f) del Piano Regolatore Generale o sue varianti.

9. Il Consiglio comunale può validamente deliberare solo quando siano presenti il Sindaco ed almeno sei consiglieri o, in assenza del Sindaco, almeno sette consiglieri.

10. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente speciali «*quorum*» riferiti ai presenti e/o ai votanti e/o a maggioranze speciali di voti favorevoli.

11. Per le proposte di deliberazione relative a quanto precisato al precedente comma 8, salvo diverse maggioranze stabilite dalla legge, le stesse devono essere approvate con il voto favorevole di almeno nove componenti del Consiglio comunale.

12. Per ogni seduta del Consiglio comunale deve essere redatto un verbale che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate in quella seduta.

13. Il verbale della seduta consiliare è redatto dal segretario comunale che può farsi assistere da un impiegato del Comune e da esso deve risultare se la seduta sia ordinaria o d'urgenza, pubblica o segreta, il numero dei consiglieri comunali presenti, il tipo di votazione per ciascuna deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

14. Laddove un consigliere ne faccia richiesta, può essere verbalizzata una sua breve dichiarazione nel testo che lo stesso consigliere, seduta stante, dovrà dettare al segretario comunale.

Quando la dichiarazione per la quale si richiede la verbalizzazione non è breve, la stessa potrà essere riportata integralmente a verbale purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario comunale prima che inizi la discussione di una diversa proposta.

15. Le sedute consiliari possono essere integralmente registrate fermo restando che tale registrazione non potrà essere considerata quale documento amministrativo ai

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto non sarà utilizzata in alcun modo per la redazione dei verbali della seduta consiliare e sarà conservata per la durata di un anno.

Art. 12 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti o temporanee. Il Regolamento ne disciplina l'istituzione, il numero, le competenze, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

2. I presidenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio comunale con apposita votazione limitata ai soggetti nominati quali componenti di dette commissioni.

3. Qualora il Consiglio comunale lo reputi necessario, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire commissioni consiliari temporanee attribuendo alle stesse specifici compiti di controllo e di garanzia. La presidenza di tali commissioni deve essere attribuita al consigliere facente parte della minoranza consiliare che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'apposita e separata votazione da tenersi ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dall'atto con il quale vengono istituite.

Art. 13 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio comunale al momento della loro istituzione.

Art. 14 - Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica, lo status dei consiglieri comunali e le loro dimissioni sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione.

2. I Consiglieri Comunali sono amministratori locali, allo stesso modo del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale. Il loro comportamento nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori locali e quelle proprie dei Responsabili di Area di questo Comune.

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali, sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

6. Prima di proporre al Consiglio comunale la dichiarazione di decadenza dalla carica di un consigliere comunale, il Sindaco deve formalmente contestare al consigliere

comunale la sua assenza ingiustificata con apposita comunicazione notificata allo stesso. La proposta di deliberazione deve essere corredata dalla nota di contestazione e dalla eventuale controdeduzione fatta pervenire dal consigliere e non può essere discussa dal Consiglio comunale prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data in cui sia stata notificata al consigliere che si intende dichiarare decaduto la lettera di contestazione del Sindaco.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e, nella prima seduta consiliare, comunicano la propria adesione ad un gruppo consiliare ed il nome del consigliere designato quale capogruppo.

2. Qualora non si eserciti la facoltà prevista dal comma precedente e/o nelle more della designazione:

a) il capogruppo di maggioranza è individuato nel consigliere non componente la Giunta comunale che ha avuto più voti, secondo l'ordine di collocazione nella proclamazione degli eletti;

b) i capogruppo di minoranza sono individuati nei consiglieri che erano candidati alla carica di Sindaco o, in mancanza, nel consigliere facente parte del gruppo che ha avuto più voti, secondo l'ordine di collocazione nella proclamazione degli eletti.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo, le relative attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Art. 17 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta comunale impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Art. 18 - Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 19 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso fra il minimo di 4 ed il massimo di 6, uno dei quali può essere scelto fra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri.

2. L'Assessore esterno partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 20 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.

3. Il Collegio dei revisori dei conti, su richiesta del Sindaco può partecipare alle riunioni della Giunta comunale, senza diritto di voto.

Art. 21 - Attribuzioni

1. Spettano alla Giunta comunale tutti i compiti connessi alle funzioni ricomprese espressamente dalla legge

o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo che non siano riservate al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco.

2. È altresì di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 22 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Tutti gli altri organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Ove lo richieda 1/5 dei consiglieri assegnati e tale richiesta sia approvata con maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle loro qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta dalle stesse.

3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la proposta di deliberazione sono curate dai Responsabili di Area secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 23 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune. L'esercizio della rappresentanza, ad esclusione di quella in giudizio, può essere attribuita a ciascun Responsabile di Area in base a specifica delega rilasciata dal Sindaco. La delega può essere di natura generale per cui il Sindaco delega ad un soggetto l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del suo mandato, oppure di natura particolare per cui il Sindaco delega ad un soggetto l'esercizio della rappresentanza per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati e per un tempo determinato.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

5. Entro trenta giorni dalla elezione, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, di curare gli interessi e di promuovere lo sviluppo della comunità di Cologne.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 24 – Attribuzioni del Sindaco

1. Le competenze del Sindaco e le sue particolari attribuzioni nei servizi di competenza statale sono fissati dalla legge.

2. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza e sospensione del Sindaco sono regolati dalla legge.

Art. 25 – Vicesindaco

1. Il vicesindaco è nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta comunale che siano consiglieri comunali ed esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento dello stesso. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Direttore Generale e Segretario comunale

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, può nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del T.U.E.L., un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del Comune e con contratto a tempo determinato secondo la normativa vigente. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

2. Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco fra soggetti di provata capacità tecnico-professionali, che abbiano prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni o privati in posizione similare per almeno 5 anni e che siano in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza e/o Scienze Politiche e/o Economia e commercio e/o titolo equipollente.

3. La nomina del Direttore Generale è consentita al Sindaco previa stipula di apposita convenzione tra più Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficienza.

5. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197 comma 2, lettera a) del T.U.E.L., nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'articolo 169 del T.U.E.L..

6. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area dell'ente, tutti i dipendenti comunali e tutti i collaboratori esterni del Comune. Al Direttore Generale, oltre al potere-dovere di vigilanza, spetta quello di avocazione degli atti o di sostituzione, in caso di inadempienza o inefficienza dei Responsabili di Area secondo le modalità fissate dal Regolamento.

7. Il Direttore Generale può chiedere la collaborazione del segretario comunale, nel rispetto del suo ruolo autonomo, con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

8. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale con la quale si dichiara che lo stesso non ha svolto in modo adeguato i compiti e le funzioni attribuitigli.

9. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di Direttore Generale. In tal caso non potranno essere stipulate le convenzioni previste dal comma 3 né può essere in ogni altro caso nominato il Direttore Generale.

Art. 27 – Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 102 del T.U.E.L. ed iscritto all'Albo di cui all'articolo 98 del T.U.E.L.

2. Il Sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del T.U.E.L.. Salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il segretario comunale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le proprie funzioni, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario comunale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario comunale già in servizio presso l'ente.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

5. È facoltà degli organi dell'Ente disporre che le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità della propria azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti siano svolte dal segretario comunale a mezzo di periodiche relazioni scritte.

6. Su esplicita richiesta del Sindaco o di un consigliere comunale, il segretario comunale deve rilasciare un parere scritto od una relazione scritta in merito alla conformità di specifici atti posti in essere dal Consiglio e/o dalla Giunta comunale e/o dal Sindaco rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

7. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina le attività, nel caso in cui il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.

8. Il segretario comunale, assume tutte le funzioni del Direttore Generale a seguito di apposito provvedimento del Sindaco posto in essere ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 comma 4 del T.U.E.L.. La durata dell'incarico relativo all'esercizio delle funzioni di Direttore Generale da parte del Segretario comunale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

9. Il segretario comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4 del T.U.E.L.;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente;

e) è competente per i provvedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

10. Il segretario comunale, laddove fosse nominato il Direttore Generale, nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli e su esplicita richiesta, collabora con quest'ultimo con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Art. 28 – Rapporti tra Direttore Generale e Segretario comunale

1. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario comunale sono disciplinati dal Sindaco all'atto della nomina del Direttore Generale, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così

come restano ferme le competenze attribuite in esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

Capo II Uffici

Art. 29 – Principi strutturali ed organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali principi, i Responsabili di Area assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e servizi si informa ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale di ciascun operatore;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 30 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è articolata in aree omogenee raggruppanti più uffici o servizi.

Art. 31 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Specifici Regolamenti disciplinano in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) trattamento economico.

Titolo III ATTI E CONTROLLI

Capo I

Pubblicazione ed esecutività degli atti

Art. 32 – Pubblicazione degli atti

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le Determinazioni e tutti gli Atti di liquidazione posti in essere dai Responsabili di Area sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi.

Art. 33 – Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse

se in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo Statuto o dal regolamento.

Art. 34 – Esecutività degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale dichiarate immediatamente eseguibili, le Determinazioni e gli Atti di Liquidazione posti in essere dai Responsabili di Area diventano esecutivi dal momento della loro pubblicazione.

**Capo II
Controllo sugli organi**

Art. 35 – Controllo sugli organi

1. Il controllo sugli organi di questo Comune, con particolare riferimento allo scioglimento e sospensione del Consiglio comunale ed alla rimozione e sospensione degli amministratori, regolato dalla legge.

**Capo III
Controllo interno**

Art. 36 – Principi e criteri

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dal Comune anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

**Titolo IV
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI**

Art. 37 – Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 38 – Forme di gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del T.U.E.L.

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE**

Art. 39 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 40 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 41 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 del T.U.E.L. la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Art. 42 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del T.U.E.L. la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia.

Art. 43 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Comune partecipa o promuove accordi di programma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34 del T.U.E.L.

**Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I
La partecipazione dei cittadini e iniziativa politica
e amministrativa**

*Art. 44 – La partecipazione dei cittadini
all'amministrazione*

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini.

2. Lo Statuto assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nell'attività dell'ente, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni da assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 45 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti

in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione riguardano l'avvio del procedimento e si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o di altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

7. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

8. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

11. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Art. 46 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 3 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono i partiti e le associazioni politiche, le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela dell'ambiente; le associazioni e gli organismi della scuola, le associazioni culturali; le associazioni per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Art. 47 - Libera forma associativa

1. L'Amministrazione per sostenere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini tiene elenco aggiornato delle associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio comunale ed alle quali preferenzialmente, ed in relazione alle disponibilità di bilancio, verranno assegnati contributi economici secondo le modalità dell'apposito Regolamento;

2. Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro e, in linea generale, devono essere di servizio alla comunità.

Art. 48 - Interrogazioni e petizioni

1. I cittadini singoli o associati nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione, e petizioni dirette a promuovere e/o sollecitare interventi dell'amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Ferme restando le disposizioni del regolamento, alle interrogazioni ed alle petizioni deve essere data risposta scritta e motivata entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 49 - Proposte

1. I cittadini, nel numero non inferiore al 5% degli aventi diritto al voto, possono presentare vere e proprie proposte di provvedimento da adottarsi da parte dei competenti organi del Comune.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da cittadini maggiorenni e residenti alla presenza di un funzionario del Comune o di un Consigliere comunale delegato dal Sindaco. Il Sindaco, ricevuta la proposta, dovrà individuare l'organo competente a porre in essere il/i provvedimenti conseguenziali alla proposta stessa e dovrà trasmettere loro la stessa perché si proceda alla necessaria istruttoria.

3. Sulla base dell'istruttoria ed entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della stessa:

a) la proposta può essere accolta e trasformata in uno o più atti, posti in essere dai competenti organi del Comune;

b) la proposta può essere parzialmente accolta per cui saranno posti in essere dai competenti organi del Comune uno o più atti che accolgono parte della proposta e atti che rigettano parte della proposta;

c) la proposta viene integralmente rigettata per cui saranno posti in essere dai competenti organi del Comune uno o più atti che rigettano la proposta.

Capo II

Informazione e consultazione dei cittadini

Art. 50 - Diritto di accesso e informazione

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Tutti gli atti delle amministrazioni e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente comma.

5. L'ente deve di norma avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

6. L'informazione deve essere tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

7. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

8. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantirne l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 51 – La consultazione di particolari categorie di cittadini

1. In relazione a proposte di deliberazione che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse, il Consiglio comunale può disporre con proprio atto la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Nel caso di invio di questionari, la segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione.

4. Il Sindaco deve inserire nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile la discussione di tali risultati. In assenza di tale discussione con conseguente deliberazione, non può essere adottato alcun provvedimento da parte dei competenti organi del Comune in merito alla materia per la quale era stata decisa la consultazione dei cittadini.

Art. 52 – Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo terzo comma – relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. Il referendum consultivo può avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) bilancio preventivo, piano degli investimenti e bilancio consultivo;

b) Piano Regolatore Generale e sue varianti, Piani Urbanistici attuativi;

c) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

d) provvedimenti concernenti il personale comunale;

e) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

f) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e applicazione dei tributi;

g) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti;

h) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) almeno 1/5 degli elettori iscritti nelle liste del Co-

mune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta;

b) il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

5. Il regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Il referendum è valido se ha votato il 50% degli aventi diritto ed il quesito si intende accolto qualora abbia ottenuto il voto favorevole di più del 50% di coloro che hanno votato;

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie da parte dei competenti organi del Comune deve essere considerato come ipotesi eccezionale da motivare adeguatamente.

Capo III

L'azione popolare

Art. 53 – L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta comunale decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso ritenga non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo IV

Il Difensore Civico

Art. 54 – Istituzione e attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico anche in forma convenzionata con altri comuni.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richiesta di intervento del Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 55 – Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato con atto unico congiunto da parte di tutti i Sindaci convenzionati con modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 56 – Requisiti

1. Il Difensore Civico comunale è scelto fra i cittadini elettori nei Comuni convenzionati, che godono dei diritti politici, di provata capacità, esperienza, moralità, professionalità e conoscenza giuridico-amministrativa..

2. I candidati non devono avere riportato condanne penali né sospensione da cariche elettive da pubblico impiego, per reati dolosi connessi all'esercizio dell'attività amministrativa.

Art. 57 – Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica 4 anni dalla esecutività della nomina ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore.

2. Il Difensore Civico può essere riconfermato solo per un mandato.

3. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica il Difensore Civico cessa dalla carica:

- per decadenza (ineleggibilità, sopravvenuta incompatibilità, venir meno dei requisiti);
- per revoca, verificandosi le condizioni di cui al seguente comma;
- per dimissioni delle quali i consigli comunali devono semplicemente prendere atto.

4. La mancanza dei requisiti è accertata nei modi e nelle forme previste dal Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico comunale.

5. Egualmente si procede per la revoca, che deve essere richiesta da un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune o ai Comuni convenzionati, con proposta motivata contenente la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca.

6. La proposta motivata è trasmessa immediatamente al Difensore Civico, a mezzo del Sindaco o, se convenzionato, a mezzo del Sindaco del Comune capofila, che notifica contestualmente l'invito a presentare le deduzioni entro trenta giorni.

7. Alla scadenza del termine predetto i Consigli comunali deliberano con voto palese a maggioranza dei due terzi.

8. Il Difensore Civico cessa dall'incarico nel momento in cui la deliberazione diviene esecutiva.

9. Il Difensore civico non può candidarsi alle elezioni amministrative comunali successive alla scadenza del suo mandato.

Art. 58 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico presenta ad ogni Consiglio comunale una relazione sulla attività svolta, sui provvedimenti adottati e segnala, altresì, le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative e amministrative, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La relazione viene depositata presso la Segreteria comunale a disposizione degli assessori, dei consiglieri comunali e dei revisori del conto.

3. In caso di particolare importanza o urgenza il Difensore Civico può inviare specifiche relazioni al Sindaco e al Consiglio comunale segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

4. Il Difensore Civico viene ascoltato, dietro sua richiesta, dalle commissioni comunali e dalla Giunta comunale.

5. Le Commissioni o le Giunte possono convocare il Difensore Civico per aver informazioni sull'attività svolta e di problemi relativi alla stessa.

6. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con i Sindaci per tutto quanto previsto dal presente Regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento.

7. Il Difensore Civico ha inoltre – tramite i Sindaci – rapporti con i rispettivi Consigli comunali e con le Giunte comunali quando vengono sottoposte all'attenzione di detti organi particolari situazioni o disfunzioni.

8. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale,

per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

9. Il Difensore Civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni e irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici e i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento.

10. Il Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che, in generale, i responsabili della organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace per il miglior esercizio delle sue funzioni.

Art. 59 – Modalità e procedure d'intervento

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60 – Statuto

1. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

2. Tutti gli atti normativi del Comune devono conformarsi allo Statuto comunale.

3. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

4. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 comma 4 del T.U.E.L.

5. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/4 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Tali modificazioni devono essere discusse dal Consiglio comunale entro trenta giorni dal deposito delle stesse presso la segreteria comunale e, qualora il Consiglio comunale lo ritenga opportuno, devono essere approvate ai sensi del comma precedente.

6. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 61 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti comunali necessari per uniformarli a leggi sopravvenute devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 62 – Ordinanze

1. Il Sindaco ed i Responsabili di Area, per quanto di loro competenza, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque le voglia consultare.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme co-

stituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 54 del T.U.E.L.. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze di competenza sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art. 63 - Norme transitorie finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio comunale approva o adegua entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'azione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.